

APPALTI - LEX SPECIALIS - DISCIPLINARE - PRESCRIZIONI - CLAUSOLE - OFFERTA TECNICA - CONTENUTO - COMPONENTE TEMPORALE - È POSSIBILE

È legittimo il disciplinare di gara che includa, tra gli elementi dell'offerta tecnica, i tempi di esecuzione della prestazione. Tale previsione non viola il principio di segretezza dell'offerta economica in quanto l'indicazione del fattore temporale nell'offerta tecnica, prevista dall'art. 95, c.6, lett. g) del Codice degli appalti, non consente di conoscere in anticipo la complessiva offerta economica del concorrente.

TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, sentenza n. 319/2019

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00319/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10853/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10853 del 2018, proposto da
ARCHITECTURE & ENGINEERING CO. S.R.L., in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 12
presso lo studio dell'avv. Francesco Marascio che, unitamente all'avv.
Stefano Genovese, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Rinascimento n. 49 presso lo studio degli avv.ti Daniele Cutolo ed Antonio Esposito che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

nei confronti

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 332 presso lo studio dell'avv. Gabriele de Majo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. PAD 42-2018, notificato alla ricorrente in data 17/07/2018, limitatamente al Lotto II-CIG 6827277F32;
- verbali di gara nn. 1 del 22.9.17, 2 del 29.9.17, 3 del 3.10.17, 4 del 16.11.17, 5 del 21.11.17 e 6 dell'08.05.2018;
- provvedimento di nomina dei commissari di gara;
- ogni ulteriore eventuale atto connesso

e per la condanna

dell'ente intimato, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 d'inefficacia ex tunc del contratto nelle more sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara, ovvero, in via meramente subordinata, per equivalente

ovvero, in via ulteriormente subordinata, per l'annullamento del bando di gara e della lettera di invito, in parte qua, con conseguente annullamento

della gara e risarcimento in forma specifica mediante riedizione della stessa con una commissione giudicante in diversa composizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama s.p.a. e di Studio Valle Progettazioni s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 17/09/18 e depositato il 01/10/18 la Architecture & Engineering Co. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. PAD 42-2018, notificato alla ricorrente in data 17/07/2018, limitatamente al Lotto II- CIG 6827277F32, i verbali di gara nn. 1 del 22.9.17, 2 del 29.9.17, 3 del 3.10.17, 4 del 16.11.17, 5 del 21.11.17 e 6 dell'08.05.2018, il provvedimento di nomina dei commissari di gara ed ogni ulteriore eventuale atto connesso ed ha chiesto, altresì, la condanna dell'ente intimato, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 d'inefficacia ex tunc del contratto nelle more sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara,

ovvero, in via meramente subordinata, per equivalente, ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del bando di gara e della lettera di invito con conseguente riedizione della procedura.

L'Ama – Azienda Municipale Ambiente s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 09/10/18, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6245/2018 del 17/10/18 il Tribunale ha preso atto della rinuncia della ricorrente all'istanza cautelare ed ha fissato la pubblica udienza del 07/12/18 per la definizione, nel merito, del giudizio.

In data 06/12/18 si è costituita in giudizio la Studio Valle Progettazioni s.r.l. che ha concluso per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 07/12/18 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Tribunale ritiene di non potere considerare, ai fini della decisione, la memoria difensiva depositata dalla controinteressata in data 06/12/18 in quanto prodotta in giudizio oltre il termine, a tal fine, previsto dagli artt. 73 comma 1 e 120 d. lgs. n. 104/10, come eccepito da parte ricorrente nel corso dell'udienza di discussione; l'atto in esame, pertanto, può essere valutato solo come comparsa di costituzione.

Nel merito, il ricorso è, in parte, irricevibile ed inammissibile, e, per il resto, infondato secondo quanto in prosieguo specificato.

Architecture & Engineering Co. s.r.l. impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. PAD 42-2018, notificato alla ricorrente

in data 17/07/2018, limitatamente al Lotto II- CIG 6827277F32, i verbali di gara nn. 1 del 22.9.17, 2 del 29.9.17, 3 del 3.10.17, 4 del 16.11.17, 5 del 21.11.17 e 6 dell'08.05.2018, il provvedimento di nomina dei commissari di gara ed ogni ulteriore eventuale atto connesso e chiede, altresì, la condanna dell'Ama s.p.a., previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 d'inefficacia del contratto nelle more sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara, ovvero, in via meramente subordinata, per equivalente, ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del bando di gara e della lettera di invito con la riedizione della procedura.

Con le prime due censure la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 98 d. lgs. n. 81/08, 38 e 47 d.p.r. n. 445/00 e del disciplinare di gara nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, erronea valutazione dei requisiti, difetto d'istruttoria e di proporzionalità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia in quanto la mandataria del raggruppamento aggiudicatario avrebbe dichiarato nel DGUE, quali possessori dell'abilitazione ex art. 98 d. lgs. n. 81/98, gli architetti Valle Cesare e Valle Gianluca che, però, non potrebbero svolgere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in quanto per la costruzione di opere di centri di servizi di igiene urbana con destinazione funzionale di "insediamenti produttivi per l'industria" l'unica figura professionalmente idonea ad assumere tale incarico sarebbe quella dell'ingegnere né sarebbe

possibile individuare, a tal fine, l'ing. Militello, di cui sono stati inseriti sul sistema AVCPASS i titoli abilitativi per svolgere il coordinamento della sicurezza, dal momento che il nominativo del predetto non sarebbe stato indicato, a tal fine, nel DGUE; inoltre, sul sistema AVCPASS sarebbe stata inserita la sola documentazione ex art. 98 comma 2 d. lgs. n. 81/08 di Valle Cesare dal che dovrebbe desumersi che, in riferimento alla posizione di Valle Gianluca, la controinteressata avrebbe reso una dichiarazione mendace che imporrebbe la sua esclusione dalla gara come previsto dal punto 27 della domanda di partecipazione.

Sempre secondo la ricorrente, poi, l'inidoneità degli architetti Valle Cesare e Valle Gianluca a svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza non avrebbe potuto essere rilevata sin dalla pubblicazione ex art. 29 d. lgs. n. 50/16 dei provvedimenti di ammissione perché "dall'iscrizione al proprio Ordine, dichiarata dagli architetti del RTI aggiudicatario sul DGUE..., non si poteva avere contezza se questi avevano anche una laurea in ingegneria che gli avrebbe permesso, senza essere iscritti all'ordine degli ingegneri, di eseguire il servizio" (pag. 15 dell'atto introduttivo) e, pertanto, non potrebbe eccepirsi la tardività dell'impugnazione; nella fattispecie, inoltre, il termine previsto dall'art. 120 comma 2 bis d. lgs. n. 104/10 non sarebbe decorso perché non sarebbe stata pubblicata la motivazione dell'ammissione della controinteressata.

I motivi sono irricevibili.

Dall'esame degli atti di gara emerge che per l'affidamento del servizio oggetto di causa Ama s.p.a. ha esperito una procedura ristretta finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 54 d. lgs. n. 50/16.

La procedura si è articolata in una prima fase di prequalifica in cui gli operatori hanno, tra l'altro, dovuto dichiarare nel Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE) il possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 98 comma 2 d. lgs. n. 81/08 per l'espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (punto 7.1.2 del disciplinare di prequalifica costituente l'allegato n. 1 all'atto introduttivo).

La lex specialis ha, poi, previsto che, all'esito della fase di prequalifica, sarebbero stati individuati al massimo 20 operatori da ammettere alla seguente fase di gara e che, nella successiva fase di presentazione dell'offerta, il concorrente avrebbe potuto confermare il DGUE presentato in sede di prequalifica, con l'aggiornamento di alcune dichiarazioni conseguenti all'entrata in vigore del d. lgs. n. 56/17, o, in alternativa, presentare un nuovo DGUE fermo restando che quest'ultimo non avrebbe potuto, a pena di esclusione, prevedere requisiti diversi da quelli già dichiarati in fase di prequalifica ivi compreso il requisito dell'abilitazione ex art. 98 comma 2 d. lgs. n. 81/98 (pagg. 4 – 6 del disciplinare di presentazione delle offerte costituente l'allegato n. 7 del ricorso).

Nella fattispecie il raggruppamento controinteressato ha indicato gli architetti Valle Cesare e Valle Gianluca come titolari dell'abilitazione ex

art. 98 d. lgs. n. 81/08 già nel DGUE presentato nella fase di prequalifica (pag. 15 del DGUE: allegato n. 28 all'atto introduttivo).

Tale circostanza è stata, poi, espressamente confermata nel DGUE presentato in allegato all'offerta (pag. 17 del DGUE costituente l'allegato n. 1 depositato il 03/10/18).

La commissione di gara, da parte sua, nella seduta del 24/07/17, all'esito della fase di prequalifica, ha individuato i concorrenti ammessi alla successiva fase di presentazione delle offerte tra cui il raggruppamento poi divenuto aggiudicatario; il provvedimento di ammissione è stato tempestivamente pubblicato ex art. 29 comma 1 d. lgs. n. 50/16 (circostanza desumibile dagli atti e, comunque, non contestata da parte ricorrente).

Nel corso della seduta del 29/09/17, convocata per l'esame delle offerte presentate dai concorrenti invitati alla successiva fase della procedura, la commissione ha ammesso allo scrutinio delle offerte tutti i soggetti partecipanti già ammessi durante la fase di prequalifica; anche tale provvedimento è stato ritualmente pubblicato ex art. 29 comma 1 d. lgs. n. 50/16.

Con successiva pec del 03/05/18 (allegato 2 alla documentazione depositata il 03/10/18) la ricorrente è stata convocata per la seduta pubblica dell'08/05/18 all'esito della quale con provvedimento dell'11/07/18, comunicato con nota del 17/07/18 (prodotta dalla stessa ricorrente), Ama s.p.a. ha aggiudicato il lotto II in favore della controinteressata.

Con le prime due censure parte ricorrente contesta l'ammissione alla gara della controinteressata per carenza del requisito dell'abilitazione richiesta dall'art. 98 comma 2 d. lgs. n. 81/98 per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Tale doglianza è, però, tardiva in quanto formulata solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 17/09/18 e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 comma 2 bis d. lgs. n. 104/2010 per l'impugnazione dei due provvedimenti di ammissione alla gara (emessi nella fattispecie il 24/07/17 ed il 29/09/17) e decorrente dalla pubblicazione ex art. 29 d. lgs. n. 50/16, nella fattispecie tempestivamente avvenuta (circostanza ammessa da parte ricorrente).

Il decorso di tale termine non è contestato dalla ricorrente la quale, però, deduce che:

a) l'incompatibilità degli architetti Valle non avrebbe potuto essere eccepita dopo la pubblicazione ex art. 29 poiché, "dall'iscrizione al proprio Ordine, dichiarata dagli architetti del RTI aggiudicatario sul DGUE..., non si poteva avere contezza se questi avevano anche una laurea in ingegneria che avrebbe loro permesso, pur senza essere iscritti all'ordine degli ingegneri, di eseguire il servizio" laddove il possesso della sola laurea in architettura sarebbe emerso solo dopo la richiesta formulata da AMA con nota del 18/05/18 di comprova dei requisiti (pagg. 6-7 dell'atto introduttivo);

b) in ogni caso, nella fattispecie il termine d'impugnazione previsto dagli artt. 29 d. lgs. n. 50/16 e 120 comma 2 bis d. lgs. n. 104/10 non sarebbe

decorso per mancata pubblicazione dei motivi per cui i concorrenti sono stati ammessi alla gara.

Tali argomentazioni non risultano idonee ad impedire nella fattispecie il decorso del termine d'impugnazione in quanto il possesso di una laurea in ingegneria costituisce una circostanza accidentale ed ipotetica giammai valutata dalla stazione appaltante ai fini dell'ammissione che, infatti, è stata disposta solo in riferimento all'iscrizione, espressamente dichiarata nei DGUE, di Valle Cesare e Valle Gianluca nell'albo degli architetti.

Per quanto concerne, poi, la mancanza pubblicazione delle motivazioni dei provvedimenti di ammissione dei concorrenti, il Tribunale rileva che i provvedimenti pubblicati ex art. 29 comma 1 d. lgs. n. 104/10 all'esito della fase di prequalifica e nell'ambito della successiva fase di valutazione delle offerte sono identici alle decisioni effettivamente assunte dalla commissione di gara quali risultanti dai verbali della procedura.

Il riferimento, presente nell'art. 29 comma 1 d. lgs. n. 104/10, alla necessità che i provvedimenti di ammissione siano resi "in concreto disponibili, corredati di motivazione" presuppone ovviamente che tale motivazione sia effettivamente esistente negli stessi atti oggetto di pubblicazione e ciò al fine di garantire l'identità dell'atto pubblicato rispetto a quello adottato dalla stazione appaltante.

Come già precisato, tale identità tra atti adottati e pubblicati è nella fattispecie sussistente mentre la dedotta carenza motivazionale è vizio che, al più, nell'ipotesi in esame potrebbe riguardare il provvedimento di ammissione ma che non influisce sull'idoneità della pubblicazione ai fini

della decorrenza del termine d'impugnazione posto dalla legge a tutela dell'esigenza pubblicistica di celere definizione dei contenziosi in materia di appaltie di stabilità delle situazioni giuridiche ad esse connessi.

Del resto, tale ipotetica carenza motivazionale, come già detto riferibile, al più, ai provvedimenti di ammissione in sé e non già alle modalità di pubblicazione, non ha impedito alla ricorrente di comprendere le ragioni dell'ammissione alla gara della società controinteressata e di contestarle in sede giurisdizionale.

Per quanto concerne, poi, il mancato inserimento nel sistema AVCPASS della documentazione riguardante l'abilitazione ex art. 98 d. lgs. n. 81/08 dell'architetto Gianluca Valle, trattasi di circostanza non idonea a comprovare la falsità della dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara specie se si considera che la controinteressata ha indicato ben due soggetti in possesso dell'abilitazione in esame laddove la *lex specialis* ne richiedeva uno solo per cui la prova dei requisiti rispetto a Gianluca Valle non risultava necessaria ai fini dell'aggiudicazione.

Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 80 d. lgs. n. 50/16 e 85 d. lgs. n. 159/11 in quanto la stazione appaltante non avrebbe acquisito le comunicazioni antimafia e non avrebbe ottenuto la documentazione comprovante i requisiti di ordine generale ivi indicati.

Il motivo è infondato.

La verifica dei requisiti, infatti, attiene alla fase successiva all'aggiudicazione e, ai sensi dell'art. 32 d. lgs. n. 50/16, influisce

sull'efficacia e non già sulla legittimità della stessa né risulta che la fase in esame fosse, al momento della proposizione del gravame, già conclusa.

Del resto, la stessa parte ricorrente non formula la doglianza come censura di specifica illegittimità degli atti di gara ma si limita ad evidenziare che “la mancata allegazione dei documenti richiesti non consente... di poter meglio argomentare circa l'idoneità dei professionisti che risultano aggiudicatari e di cui si chiede l'allegazione ovvero, in caso di esito negativo, di disporre l'esclusione della ditta aggiudicataria” (pag. 19 dell'atto introduttivo).

Con la quarta censura la ricorrente deduce la violazione dell'art. 98 d. lgs. n. 81/08 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la stazione appaltante avrebbe illegittimamente omissso di valutare l'anomalo ribasso economico offerto dall'aggiudicataria e di disporre la riparametrazione delle offerte.

Il motivo è infondato in quanto nella fattispecie l'offerta dell'aggiudicataria non è anomala (circostanza non contestata) e, quindi, non avrebbe dovuto essere necessariamente sottoposta al procedimento di verifica previsto dall'art. 97 commi 1 e 5 d. lgs. n. 50/16.

Quanto alla valutazione “di congruità” prevista dall'art. 97 comma 6 d. lgs. n. 50/16, invocata da parte ricorrente in relazione al ribasso economico offerto dall'aggiudicataria, il Tribunale rileva che l'opportunità di effettuare tale giudizio è rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante non sindacabile in sede giurisdizionale

se non in presenza di palesi illogicità od incongruenze (Cons. Stato n. 3329/15; TAR Lazio n. 4793/18) nella fattispecie non ravvisabili.

Inoltre, la valutazione delle offerte tecniche è avvenuta attraverso il metodo del c.d. “confronto a coppie” (si vedano gli allegati al verbale di gara n. 5) in pedissequa attuazione dei criteri previsti dal paragrafo 7 (pagg. 12 e ss.) del disciplinare di gara per la presentazione delle offerte; ne consegue che, al di fuori della metodologia specificamente prescritta dal disciplinare per la valutazione delle offerte, non vi è spazio per accedere alla chiesta riparametrazione in assenza di una ulteriore previsione della *lex specialis* (Cons. Stato n. 1845/18).

Con la quinta censura la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto l'aggiudicataria avrebbe offerto una percentuale non verosimile di riduzione del 70% per la tempistica di produzione del piano di coordinamento della sicurezza (prospettando un tempo di redazione di soli sei giorni) che avrebbe dovuto comportare l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il motivo è infondato; l'attribuzione del punteggio per il tempo dichiarato di redazione del piano di sicurezza e coordinamento è, infatti, avvenuta in attuazione di una specifica disposizione del bando (criterio C del paragrafo 7.2 del disciplinare per la presentazione delle offerte).

La sostenibilità tecnica, poi, dell'offerta è elemento rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante e che, per altro, potrebbe rilevare nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Con la sesta censura, proposta (come la settima e l'ottava) in via subordinata rispetto alle precedenti ai fini della riedizione della gara, la ricorrente evidenzia l'erronea formulazione della *lex specialis* ed i vizi di illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta in quanto il disciplinare di gara illegittimamente prevederebbe l'indicazione nell'offerta tecnica di elementi quantitativi di valutazione, quale è il ribasso sul tempo di produzione del piano di coordinamento; tale previsione non sarebbe consentita perché il fattore temporale costituirebbe una componente dell'offerta economica il che avrebbe, pertanto, determinato un'illegittima commistione della stessa con l'offerta tecnica.

Il motivo è infondato.

In ossequio al principio della massima partecipazione alla gara, previsto dall'art. 83 comma 2 d. lgs. n. 50/16, "è da escludere (...) che la conoscenza del fattore tempo anticipata alla fase di valutazione dell'offerta tecnica renda possibile la violazione della regola di segretezza; non è possibile, infatti, alcuna ricostruzione dei costi che l'azienda dovrà sostenere" (Cons. Stato n. 2510/16; nello stesso senso TAR Catanzaro n. 565/17; TAR Milano n. 169/17).

Nella fattispecie l'indicazione dei tempi di esecuzione nell'offerta tecnica è stata espressamente prevista dalla *lex specialis* (paragrafo 7.2 del disciplinare di gara per la presentazione delle offerte) e tale indicazione non comporta la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica specie se si considera che i tempi di

consegna e di esecuzione della prestazione sono espressamente previsti quali criteri di valutazione dell'offerta tecnica proprio dall'art. 95 comma 6 lettera g) d. lgs. n. 50/16.

Con la settima doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 d. lgs. n. 50/16 in quanto nella fattispecie non sarebbero stati pubblicati i curricula di alcuni commissari il che comporterebbe un difetto di motivazione in ordine alle ragioni della nomina degli stessi.

Il motivo è inaccoglibile in quanto la mancata pubblicazione ex art. 29 d. lgs. n. 104/10 dei curricula dei commissari non influisce sulla legittimità della procedura di gara in assenza di uno specifico riferimento normativo in tal senso.

Il difetto di motivazione, poi, è prospettato da parte ricorrente in via assolutamente generica specie se si considera che la stessa non contesta, nel merito, l'esperienza dei commissari nominati.

Con l'ottava censura la ricorrente deduce l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio nel confronto a coppie nei casi ivi specificamente indicati.

Il motivo è infondato.

In riferimento all'attribuzione del confronto a coppie, la giurisprudenza ritiene che, “una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati” (Cons. Stato n. 2969/17).

In quest'ottica, richiamata la limitata sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni effettuate dai commissari di gara, il Tribunale rileva che la censura è proposta dalla ricorrente in via subordinata, rispetto alle prime cinque doglianze, al fine specifico della “riedizione della gara” (pag. 23 dell'atto introduttivo).

La natura e l'oggetto del vizio ivi dedotto, però, non sono tali da comportare l'annullamento dell'intera procedura in quanto non riguardano i presupposti o le regole fondamentali della stessa ma solo le singole illegittimità nella valutazione del confronto a coppie specificamente indicate nella doglianza.

Ciò comporta, ai fini dello scrutinio della doglianza, la necessità di verificare il superamento, da parte della ricorrente, della c.d. “prova di resistenza” che il giudice di appello ha ritenuto non necessaria in riferimento ai soli vizi idonei ad invalidare l'intera gara (Cons. Stato n. 2258/18), ipotesi che, come già precisato, non ricorre nella fattispecie.

Ciò posto, il Tribunale ritiene la censura inammissibile per difetto d'interesse dal momento che le illegittimità ivi indicate, qualora comprovate, non comporterebbero, comunque, l'aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente.

Ed, infatti, premesso che nella graduatoria finale la controinteressata ha conseguito 65,85 punti mentre la ricorrente ha ottenuto 53,75 punti, deve essere evidenziato che:

- gli esempi rubricati nella doglianza con i numeri 4 e 8 non riguardano l'attribuzione di punteggio in favore di ricorrente e controinteressata;

- l'esempio n. 3 non è intellegibile ("il commissario membro n. 2 lotto II...assegna all'operatore economico E il valore 2 quando questo può assumere solo il valore 1 o 2 o 3 per quanto detto prima");
- gli esempi 5 e 6 lamentano la mancata assegnazione di punteggio alla P&V Progetti e, quindi, sono inidonei ai fini della migliore collocazione in graduatoria della ricorrente;
- l'esempio n. 1 prospetta l'illegittima attribuzione in più alla controinteressata di 2 punti mentre nell'esempio n. 2 la controinteressata ha in tutto ottenuto 5,63 punti (solo parte dei quali sarebbe, comunque, illegittima anche nella tesi di parte ricorrente). La somma di tali punti, unitamente alla mancata assegnazione di 1 punto lamentata dalla ricorrente nell'esempio n. 7, porterebbe, al massimo, a complessivi 8,63 punti e, pertanto, non sarebbe idonea a superare il divario di punteggio nella graduatoria approvata dalla stazione appaltante, pari a 12,10 punti, esistente tra la controinteressata e la ricorrente che, quindi, non potrebbe mai conseguire l'aggiudicazione dell'appalto.

Ne consegue l'inammissibilità, per carenza d'interesse, della doglianza.

L'inaccoglibilità delle censure esaminate comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria per mancanza del requisito dell'ingiustizia del danno richiesta, a tal fine, dall'art. 2043 c.c..

Per questi motivi, il ricorso è irricevibile, inammissibile ed infondato e deve essere respinto.

La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio:

- 1) dichiara il ricorso in parte irricevibile ed inammissibile e, per il resto, lo respinge in quanto infondato secondo quanto precisato in motivazione;
- 2) condanna la ricorrente a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per Ama s.p.a., in euro tremila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, e, per la controinteressata Studio Valle Progettazioni s.r.l., in euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 7 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO